

**Sezione 1 - Datore di lavoro/Associazione di Categoria**

Codice Fiscale: 00854080157  
Ragione Sociale: ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SPA  
Tipologia Soggetto: Azienda

**Sezione 2 - Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale**

Data Sottoscrizione Contratto: 15/12/2023  
Tipologia Contratto: Aziendale  
Periodo di validità Da (Mese/Anno) 1/2024  
A (Mese/Anno) 12/2024  
ITL dove è depositato il contratto Milano - Lodi

**Sezione 2.1 - Motivazioni/Agevolazioni/Incentivi**

Altro - ACCORDO FORMAZIONE 2024

**Sezione 3 - Contratto**

Titolo/File contratto: ACCORDO FONDO FORMAZIONE 2024

**Sezione 4 - Dati d'invio**

Data deposito 19/12/2023  
Codice contratto 20231219115759284

## VERBALE DI ACCORDO

In data 15 dicembre 2023 alle ore 10.30, presso i locali della Istituti Clinici Zucchi di Monza, si sono incontrati:

- la Direzione Aziendale degli Istituti Clinici Zucchi, in persona di Emilio Imperato, Cinzia De Francesco e Claudio Castellazzi, assistiti da Stefano Pizzicaroli e Michele Costantino (Costantino&partners);
- le OO.SS. territoriali, in persona di Susanna Cellari della FP CGIL e di Cristina Copes della CISL FP;
- la RSU in persona di Giuseppe Aliberti, Rosa Chiara Pozzi e Stefania Daniela Bajenaru.

Le parti tenuto conto anche dei principi meglio espressi nel verbale di riunione del 6 dicembre 2022 intendono dare attuazione a quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. del personale non medico in materia di Fondo per l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione del personale ed il diritto allo studio, disciplinando l'istituto con riferimento all'anno 2024.

A tal fine, le parti concordano quanto segue:

1) **Determinazione del Fondo 2024:** il fondo per l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione del personale ed il diritto allo studio (in seguito anche solo "il Fondo") di cui all'art. 37 del C.C.N.L. è determinato, per l'anno 2024, in un numero di ore complessive pari a **6.244,36**

2) **Piano formativo aziendale:** il Fondo, con esclusione delle 750 ore di cui al successivo punto 3, sarà dedicato alla formazione promossa dalla struttura mediante apposito piano formativo aziendale che, oltre ad ottemperare agli obblighi formativi di cui alla vigente normativa (ivi inclusi quelli in materia di privacy, di sicurezza sul lavoro e/o autorizzazione ed accreditamento delle strutture), favorisca lo sviluppo professionale delle diverse categorie di lavoratori e l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle disposizioni cogenti. Il piano formativo aziendale sarà redatto dall'azienda, come di consueto, in funzione delle esigenze emerse dal sistema di gestione integrato e tenuto conto del fabbisogno formativo espresso dai lavoratori, mediante l'utilizzo di questionari all'uopo predisposti dall'azienda. In relazione ai predetti corsi di formazione, la struttura si attiverà presso le sedi competenti al fine di verificare, ove ne ricorrano i presupposti, la possibilità dell'eventuale accreditamento degli stessi ai fini della formazione continua in medicina (ECM). Per l'esecuzione del piano formativo aziendale, la struttura potrà far ricorso ai finanziamenti ed agli altri benefici o sussidi comunque riconosciuti dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua di cui alla l. 388/2000, nel rispetto dei relativi bandi ed avvisi.

3) **altre attività formative:** la quota restante del Fondo, pari a 750 ore complessive, potrà essere utilizzato dal personale per l'ulteriore formazione di cui all'art. 37 del ccnl. In ogni caso, le ore di permesso riconosciute a ciascun lavoratore ai sensi del presente punto 3) non potranno superare n. 150 ore complessive.

Tali permessi – che saranno riconosciuti sempreché il percorso formativo prescelto sia richiesto dalle prestazioni offerte dalla Struttura – potranno essere concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di percorsi di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale (ivi compresi i corsi ECM), statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

Nei limiti ed alle condizioni di cui al presente accordo, i permessi di cui al presente punto 3 saranno assegnati con le seguenti modalità:

- i lavoratori interessati al godimento di detti permessi dovranno presentare richiesta all'Istituto entro e non oltre il 15 gennaio 2024 mediante e-mail inviata al seguente indirizzo e-mail: [personale.zucchi@grupposandonato.it](mailto:personale.zucchi@grupposandonato.it).
- le ore richieste entro tale data saranno autorizzate entro il 31 gennaio 2024;
- il personale che, a seguito di tale autorizzazione, ritenga di non utilizzare tutte le ore preventivate, dovrà obbligatoriamente darne comunicazione alla Struttura entro e non oltre il 15 giugno 2024, quantificando le ore che non utilizzerà, le quali usciranno dalla sua disponibilità e potranno essere assegnate ad altri lavoratori ai sensi del successivo n. "iv". L'Ufficio del personale, entro la stessa data del 15 giugno 2024, monitorerà l'utilizzo effettivo delle ore autorizzate e, in caso di utilizzo nullo delle stesse ore, chiederà al dipendente una autodichiarazione circa l'utilizzo delle ore entro il 31 dicembre 2024. In assenza di tale autodichiarazione, le ore autorizzate usciranno dalla disponibilità del dipendente e potranno essere



assegnate ad altri lavoratori ai sensi del successivo n. iv). Allo stesso modo saranno trattate le ore che il dipendente dichiarerà di non utilizzare;

- iv. qualora le domande presentate entro il 15 gennaio 2024 non esauriscano il monte ore di cui al punto 3 e/o nel caso di cui al precedente n. "iii", le ore residue potranno essere concesse al personale che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 2024, compatibilmente con le esigenze organizzative;
- v. dopo tale data, le ore ancora residue non saranno oltre richiedibili dal personale e saranno computate nel monte ore di cui al punto 2).

Qualora le richieste dovessero superare i limiti di cui al presente punto 3 (750 ore), il riconoscimento dei permessi avverrà dando innanzitutto priorità ai dipendenti che hanno goduto nel 2023 dei permessi di cui al punto 3 dell'accordo del 6 dicembre 2022 per la partecipazione a corsi che proseguono oltre il 31 dicembre 2023 (in tal caso, la somma delle ore concesse nel 2023 e nel 2024 non potrà superare 150 ore complessive) e, in via subordinata, applicando i criteri di priorità di cui all'art. 37 lett. a), b), c), d), e) del ccnl, fermo restando che, in caso di corsi universitari e post-universitari, per accedere al fondo i lavoratori dovranno aver superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti. Nel caso in cui tali criteri non risultino sufficienti verrà data priorità all'anzianità di servizio.

Il lavoratore che usufruisce dei permessi per la formazione sarà tenuto a presentare la seguente documentazione:

- A. il certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola, recante la data di inizio e il termine del corso, nonché il programma settimanale con le ore giornaliere di frequenza e l'eventuale obbligatorietà della frequenza;
- B. al termine dei permessi, l'attestato di partecipazione o altra idonea documentazione, o l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza delle suddette certificazioni, i permessi già utilizzati dovranno essere recuperati o, a richiesta, decurtati dalla banca delle ore o dalle ferie residue.

La programmazione dei giorni e degli orari di utilizzo dei permessi, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, sarà stabilita dal dipendente beneficiario d'intesa con il proprio Responsabile/Referente, tenuto conto anche delle esigenze di servizio. I lavoratori che godano, nel 2024, dei permessi di cui al presente punto 3) per la partecipazione a corsi che proseguono oltre il 31 dicembre 2024, avranno priorità nell'accordo per l'assegnazione delle ore di permesso a valere sul Fondo 2025 per la parte non destinata al Piano Formativo Aziendale. In tale ipotesi, la somma delle ore concesse negli anni precedenti non potrà superare 150 ore complessive.

**4) disposizioni finali:** le ore di tirocinio pratico espletate presso la struttura, laddove previste nell'ambito dei percorsi formativi per i quali il lavoratore goda dei permessi di cui al presente articolo e debitamente autorizzate da parte della Direzione, con esclusione di quelle effettuate nell'ambito dei corsi universitari, sono considerate lavoro effettivo.

Il presente accordo avrà efficacia per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, limitatamente al personale di ICZ (Presidi di Carate Brianza e Monza) cui si applica il ccnl Aiop per il personale non medico.

Per quanto non previsto nel presente accordo – ivi inclusa la necessità che la formazione ECM sia strettamente correlata alle attività di competenza e l'azzeramento delle ore non utilizzate nell'anno di competenza – si rinvia alla disciplina di cui all'art. 37 del ccnl sopra citato. Resta fermo, inoltre, quanto previsto dall'art. 34 p. 1 lett. b) del ccnl in materia di permessi per sostenere esami.

In caso di variazione del dato occupazionale al 31 dicembre 2023, ICZ provvederà a rideterminare il Fondo per il 2024 sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 37 del ccnl ("12 ore annue per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato rientrante nel campo d'applicazione del presente CCNL, riproporzionate in caso di part time"), dandone comunicazione alle OO.SS. In tale ipotesi, le OO.SS. potranno chiedere uno specifico incontro sindacale.

L.C.S.

Istituti Clinici Zucchi

FP CGIL

CISL FP

RSU